

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, ASSEGNO TEMPORANEO E ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

È previsto nella sua forma strutturale a partire dal gennaio 2022 e sostituirà una serie di altri benefici dedicati alla famiglia.

Nell'attesa dei decreti attuativi della Legge n. 46/2021, con il DL n. 79/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021, il Governo ha introdotto alcune misure temporanee che, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedono:

- un **assegno temporaneo** (cosiddetto **assegno "ponte"**), destinato alle famiglie con figli minori residenti in Italia che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare;
- la maggiorazione degli importi degli **assegni per il nucleo familiare (ANF)**.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI (cosiddetto ASSEGNO PONTE)

L'articolo 1 del DL n. 79/2021 dispone che, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del DL n. 69/1988, sia riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile (variabile in base all'ISEE e non soggetto a Irpef), a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

Per ricevere il nuovo assegno "ponte" occorrerà farne richiesta all'Inps o ai Patronati Inas Cisl entro il 30 giugno (o entro il 30 settembre ricevendo gli arretrati), presentando un ISEE in corso di validità. Nel caso in cui il nucleo familiare vari durante la fruizione della misura occorrerà aggiornare l'ISEE entro due mesi.

Per informazioni e assistenza alla compilazione dell'ISEE rivolgersi al CAF Cisl più vicino.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

L'articolo 5 del DL n. 79/2021 prevede, inoltre, che, **a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, **relativi all'assegno per il nucleo familiare** di cui all'articolo 2 del DL n. 69/1988, sono **maggiorati di**

- **euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;**
- **euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.**

L'assegno al nucleo familiare (**ANF**) è dedicato alla famiglia del lavoratore dipendente, anche quando questi diventi pensionato.

L'importo dell'**assegno al nucleo familiare** è calcolato tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti.

Sono considerati componenti del nucleo:

- lavoratore o pensionato richiedente;
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori e maggiorenni inabili nonché quelli fino ai 21 anni, in particolari condizioni;
- fratelli, sorelle e nipoti collaterali, orfani, minori o maggiorenni inabili;
- nipoti diretti minori, se a carico del nonno.

Si ha diritto all'**ANF** se il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare deriva da lavoro dipendente (oppure da pensione o da altro trattamento previdenziale che deriva da lavoro dipendente) e se non supera determinati limiti, stabiliti ogni anno.

Per il calcolo devono essere considerati tutti i redditi conseguiti da ciascun componente del nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente, reddito della casa di abitazione, pensioni dirette e pensioni di reversibilità erogate da Stati esteri, etc.).

Non devono, invece, essere dichiarati i seguenti redditi:

- rendite vitalizie Inail;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate militari tabellari;
- indennità di accompagnamento;
- trattamenti di fine rapporto;
- indennità di trasferta;
- indennizzo per danni da vaccinazione, trasfusioni ed emoderivati
- assegno al nucleo familiare.

Dal 1 aprile 2019, la domanda deve essere presentata direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica.

Si potrà procedere attraverso il servizio online dedicato sul sito Inps (utilizzabile con Pin Inps dispositivo, identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta Identità Elettronica) o contattando il **representante sindacale First Cisl di riferimento** per usufruire dell'assistenza del patronato Inas Cisl, anche in mancanza del Pin Inps.

La domanda deve essere presentata per ciascun anno in cui è riconosciuto il diritto.

Il diritto all'ANF viene meno qualora la domanda venga presentata trascorsi 5 anni da quello di riferimento.

FIRST CISL NAZIONALE

Documentazione di riferimento

- Messaggio Inps n. 2331 del 17 giugno 2021 “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1 luglio 2021. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande” e Tabelle ANF
- Inas Cisl, documentazione necessaria per richiesta ANF